




**PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 38
in data 05/11/2024**

PROSPETTO DELLE PRESENZE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA

| <i>Nome e cognome</i> | <i>Carica</i> | <i>Presente</i> |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| Maurizio RASERO | SINDACO | SI |
| Stefania MORRA | ASSESSORE | SI |
| Giovanni BOCCIA | ASSESSORE | SI |
| Mario BOVINO | ASSESSORE | SI |
| Loretta BOLOGNA | ASSESSORE | SI |
| Luigi GIACOMINI | ASSESSORE | SI |
| Riccardo ORIGLIA | ASSESSORE | SI |
| Paride CANDELARESI | ASSESSORE | SI |
| Eleonora ZOLLO | ASSESSORE | NO |
| Monica AMASIO | ASSESSORE | SI |



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2025

Richiamato l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge 160/2019;

Richiamato altresì l'art. 1, comma 780, della predetta legge che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, le disposizioni che disciplinavano l'IMU fino all'anno 2019;

Visto in particolare il comma 776 della legge 160/2019, in base al quale per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente impositore in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della legge 160/2019;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della legge 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, approvato con precedente deliberazione del Consiglio comunale e con effetto dal 1° gennaio 2025;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del predetto regolamento, è assimilata all'abitazione principale, e come tale esclusa dall'imposta, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Considerato che l'art. 1, comma 744, della legge 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che l'art. 1 della legge 160/2019 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 760, che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della legge 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'art. 52 del d.lgs. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2023, emanato in attuazione del soprarichiamato comma 756, concernente l'“*Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*”;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del citato decreto 7 luglio 2023, prevede che il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'art. 52 del d.lgs. 446/1997, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie di cui al medesimo art.

2, comma 1, esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A dello stesso decreto;

Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 6 settembre 2024, integrativo del decreto 7 luglio 2023, con il quale, in considerazione di quanto previsto dall'art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, è stato riapprovato l'allegato A, che sostituisce il precedente di cui al decreto 7 luglio 2023;

Considerato che tale allegato A modifica ed integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 7 luglio 2023;

Rilevato che, ai sensi del sopracitato art. 6-ter, comma 1, del d.l. 132/2023, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto medesimo, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della legge 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755 del medesimo art. 1, la delibera di approvazione delle stesse deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai successivi commi da 761 a 771;

Evidenziato che, in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge 160/2019, prevale quanto stabilito nel prospetto;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento unico di programmazione (Dup);

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo IMU per l'anno 2025 come riportato nel "Prospetto aliquote IMU – Comune di ASTI", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

Ritenuto, altresì, di approvare, ai sensi dell'art. 1, comma 749, della legge 160/2019, la detrazione d'imposta nella misura di € 200 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze; la suddetta detrazione si applica, altresì, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

Rilevato che nel predetto "Prospetto aliquote IMU – Comune di ASTI", oltre a essere stabilite le

aliquote delle fattispecie principali indicate nell'art. 2, comma 1, del decreto 7 luglio 2023, sono previste ulteriori differenziazioni nell'ambito di alcune di queste, attraverso la definizione di fattispecie personalizzate e relative aliquote, mediante la valorizzazione di condizioni tra quelle individuate nell'allegato A) del decreto 6 settembre 2024, fermo restando che ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per ciascuna fattispecie personalizzata è necessario che le condizioni stabilite ricorrano cumulativamente;

Richiamato l'art. 13 "Attestazione telematica di agevolazione" del regolamento comunale IMU, il quale prevede, al comma 2, che *"Qualora l'aliquota prevista per ciascuna fattispecie personalizzata sia inferiore (ossia agevolata) all'aliquota fissata per la fattispecie principale di riferimento, il soggetto passivo, per beneficiare dell'applicazione dell'aliquota agevolata, deve trasmettere entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU previsto dall'art. 1, comma 769, della L.160/2019 (30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento), un'apposita attestazione telematica di agevolazione, utilizzando il modello predisposto dal Comune, con la quale attesta il possesso dei requisiti, indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica e tutti i dati richiesti nel modello stesso. Le agevolazioni si applicano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte"*;

Richiamati altresì:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;
- l'art. 1, comma 767, della legge 160/2019 ove si prevede che *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;*

Tenuto conto che le aliquote riportate nel "Prospetto aliquote IMU – Comune di ASTI" e le detrazioni d'imposta hanno effetto dal 1° gennaio 2025;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal dirigente del settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del settore economico-finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 267/2000;

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di dover procedere agli adempimenti attuativi;

Su proposta del Sindaco;

La Giunta, a voti favorevoli espressi all'unanimità, formula la seguente proposta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel "Prospetto aliquote IMU – Comune di ASTI", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'apposita sezione Portale del federalismo fiscale;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 1, comma 749, della legge 160/2019, la detrazione d'imposta nella misura di € 200 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze; la suddetta detrazione si applica, altresì, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
3. di dare atto che le aliquote e le detrazioni hanno effetto dal 1° gennaio 2025;
4. di stabilire che, qualora l'aliquota prevista per ciascuna fattispecie personalizzata, esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A del decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 6 settembre 2024, sia inferiore (ossia agevolata) all'aliquota fissata per la fattispecie principale di riferimento di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2023, il soggetto passivo, per beneficiare dell'applicazione dell'aliquota agevolata, deve attenersi a quanto disposto dall'art.13 "Attestazione telematica di agevolazione" del regolamento comunale IMU;
5. di dare mandato al Dirigente del settore proponente per gli adempimenti di competenza ed in particolare per l'invio, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, del "Prospetto aliquote IMU – Comune di ASTI", nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per

la successiva pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto dall'art. 1, comma 767, della legge 160/2019.

Infine, per la motivazione indicata nelle premesse della proposta di deliberazione, dichiara la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del d.lgs. 267/2000.